Allegato B

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N. 102 DEL 21/12/18
IL SEGR. COMUNALE

Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2018

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili vengono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Non si opera alcun incremento in quanto non si sono verificate cessazioni di personale a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2018.

Si opera l'incremento relativo ad un D1 assunto con mobilità da altro Ente del Comparto unico con decorrenza 01.02.2017.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non si opera alcun incremento/decremento in quanto non si sono verificati trasferimenti in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di € 16.870,00 sono determinate come di seguenti prospetti:

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
0	A	917,00	0,00
3	B	1.016,00	3.048,00

5	C	1.177,00	5.885,00
2	D	2.271,00	4.542,00
0	PLS	1.012,00	0,00
1	PLA	1.124,00	1.124,00
0	PLB	1.944,00	0,00
11			14.599,00

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 14.599,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato nel 2017	€ 0,00
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	€ 2.271,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	**€ 16.870,00**

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

Le risorse variabili vengono incrementate da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.
Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

Le risorse variabili vengono incrementate dall'economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.
Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati economie sul Fondo anno 2017.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

Le risorse variabili vengono incrementate per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.
Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.
Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.
Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di € 11.000,00 sono determinate come di seguenti prospetti:

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
0	A	1 000,00	0,00
3	B	1 000,00	3.000,00
5	C	1 000,00	5.000,00
2	D	1 000,00	2.000,00
0	PLS	1 000,00	0,00
1	PLA	1 000,00	1.000,00
0	PLB	1 000,00	0,00
11			11.000,00

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 11.000,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	**€ 11.000,00**

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA'

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Nella quantificazione delle risorse destinate alle indennità si è verificata la seguente situazione:

- nel fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti Locali per l'anno 2016 erano previste l'indennità di rischio per € 720,00, l'indennità di maneggio valore per € 936,32 e le indennità per specifiche responsabilità per € 600,00 con uno stanziamento complessivo di € 2.256,32;
- rispetto all'anno 2016, nel corso dell'anno 2018 si sono create le condizioni per erogare l'indennità di turno ad un dipendente e l'indennità di maneggio valori ad un dipendente in più;
- nel corso dell'anno 2018 per le indennità di condizione di lavoro previste dall'art. 6 del CCRL del 15.10.2018 necessitano € 2.580,80 e per le indennità per specifiche responsabilità per € 600,00 con uno stanziamento complessivo di € 3.180,80;
- le risorse necessarie per il pagamento nell'anno 2018 delle indennità di condizione di lavoro previste dall'art. 6 del CCRL del 15.10.2018 e delle indennità per specifiche responsabilità risultano superiori a quelle stanziate nel fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016;
- con nota del 27.11.2018 (Prot. n. 6698) è stato richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il finanziamento dell'incremento del trattamento accessorio con i risparmi derivanti dal

processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 37 del 10.11.2017, dall'art. 9 della L.R. n. 44 del 28.12.2017 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 21.03.2018 per € 924,48;

- l'organo di revisione con la propria certificazione alla costituzione del fondo ha suggerito di utilizzare in via provvisoria, come indicato nell'ultimo paragrafo della nota della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione del 21.11.2018 (Prot. 9798/P), € 924,48 delle risorse variabili per finanziare le indennità di condizione di lavoro previste dall'art. 6 del CCRL del 15.10.2018 e le indennità per specifiche responsabilità in attesa di comunicazioni da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito al finanziamento dell'incremento del trattamento accessorio con i risparmi derivanti dal processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 37 del 10.11.2017, dall'art. 9 della L.R. n. 44 del 28.12.2017 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 21.03.2018;
- la giunta comunale con la propria deliberazione n. 94 del 06.12.2018 ha disposto, in ottemperanza a quanto espresso dall'Organo di revisione nel suo parere sulla costituzione dei fondi, l'utilizzo di € 924,48 delle risorse variabili per finanziare provvisoriamente le altre voci stipendiali in attesa della certificazione e del trasferimento di fondi aggiuntivi da parte della Regione

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possano destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998. L'Ente alla data del 31.12.1998 aveva risorse disponibili per il lavoro straordinario pari ad € 0,00. L'ammontare attuale risulta conseguentemente pari ad € 0,00.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
In considerazione dell'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di calcolo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dell'imputazione a carico del bilancio delle voci di salario accessorio precedentemente gravanti sul fondo, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 2018: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017".
Si legge infatti nella Relazione illustrativa all'ipotesi di contratto allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1710 del 14 settembre 2018 ed inviata alla Corte dei Conti per la certificazione che: "La norma contenuta nell'art. 12 comma 6 della legge regionale 37/2017 permette alle Amministrazioni del Comparto unico di superare i limiti attualmente vigenti in materia di trattamento accessorio del personale (articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017). Si tratta pertanto di una autorizzazione a corrispondere trattamento accessorio oltre i limiti di legge citati utilizzando il parametro dei risparmi strutturali conseguiti dal sistema integrato a seguito del superamento delle Province."
Ed inoltre: "Al fine, tuttavia, di garantire un presidio forte e incontrovertibile al controllo della relativa spesa, il legislatore regionale ha accompagnato tale nuova modalità di costituzione, implementazione ed utilizzo delle risorse, con la previsione normativa contenuta nell'ultimo DDL 254 approvato dal Consiglio regionale approvato nella seduta 15 marzo us. dell'Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo. Ciò al fine di attestare la coerenza, efficienza ed efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e condizioni poste dalla normativa vigente in materia di

contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. Tale Organo ha, inoltre, il compito di redigere annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità riscontrate."

Al fine della verifica del rispetto del limite di spesa in oggetto, la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, con nota prot. 8933 del 13 novembre 2018 nella quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ha chiesto agli enti del Comparto la trasmissione dei dati di costituzione del Fondo e delle risorse stanziate nel 2016 per il pagamento delle voci indicate all'art. 32 comma 6 del CCRL, disponendo altresì di "non avviare la contrattazione decentrata fino a quando l'ufficio unico non avrà concluso le verifiche di cui sopra".

Con successiva nota prot. 9798 del 21 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, a rettifica ed integrazione delle precedenti Linee guida, da indirizzo agli enti di provvedere tempestivamente alla costituzione del Fondo con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dando la possibilità di avviare la contrattazione decentrata ma osservando prudenzialmente il limite di importo determinato per l'anno 2016 a livello di singolo ente e non più a livello di sistema integrato.

In aggiunta, la Regione dispone che, qualora l'importo del Fondo dell'anno 2018 risultasse più alto di quello determinato per l'anno 2016, la differenza venga recuperata mediante riduzione della parte variabile del Fondo stesso. Con successiva nota prot. 103836 del 29 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione precisa che "la decurtazione del fondo è una delle modalità utile per poter riportare il totale del salario accessorio al limite predetto".

In data 23 novembre è pervenuta una nota indirizzata ai legali rappresentanti di tutti gli enti del Comparto unico, a firma di tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL 2018, con la quale, in completo disaccordo con quanto indicato dalla Regione, viene data formale "diffida" agli enti dal "ritardare l'avvio della contrattazione decentrata o di prevederla entro limiti NON previsti dal vigente CCRL".

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sommato alle altre voci previste dall'art. 32, comma 6, CCRL 15.10.2018 imputate a carico del bilancio dell'Ente (€ 36.050,80) risulta inferiore di € 2.756,88 rispetto al fondo per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2016 depurato dalle somme per il salario aggiuntivo (€ 38.807,68).

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 32 – risorse stabili	€ 16.870,00
Fondo art. 32 – risorse variabili	€ 11.000,00
TOTALE FONDO	€ 27.870,00
Maggiore spesa anno 2018 rispetto al 2016	€ 0,00
Voci stipendiali art. 32 c. 7	€ 3.180,80
Fondo lavoro straordinario	€ 0,00

VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18:

- il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sommato alle altre voci previste dall'art. 32, comma 6, CCRL 15.10.2018 imputate a carico del bilancio dell'Ente (€ 36.050,80) risulta inferiore di € 2.756,88 rispetto al fondo per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2016 depurato dalle somme per il salario aggiuntivo (€ 38.807,68).

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33/2015, la spesa di personale anno 2018 deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000:

- la spesa di personale prevista per l'anno 2018 risulta notevolmente inferiore al valore medio del triennio 2011-2013.

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Si da atto che le spese risultano pertanto stanziate e trovano copertura come di seguito indicato:

- € 21.352,31 a titolo di progressioni economiche già attribuite – importi già impegnati e pagati parte al capitolo 661 e parte ai singoli capitoli di spesa del personale;
- € 6.517,69 a titolo di produttività e progetti obiettivo – importi già impegnati al capitolo 661;
- € 3.180,80 quali voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018 - importi già impegnati ed in parte pagati ai capitoli 661 e 1660 e ai singoli capitoli di spesa del personale;
- € 0,00 per il lavoro straordinario.

Magnano in Riviera, 20.12.2018

Il Responsabile dell'Area
economico-finanziaria
Dott.ssa Valentina Campiello